DETERMINAZIONE N. 4/DMEA/18

MONITORAGGIO GAS - AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 308/2017/R/GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 maggio 2017, 308/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2017/R/GAS);
- deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A recante il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2018/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA) 6 dicembre 2017, n. 12/DMEA/17 (di seguito: determinazione 12/DMEA/17).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 308/2017/R/GAS, l'Autorità:
 - ha identificato gli ambiti di rilevazione e i dati funzionali all'esercizio del parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del naturale; e che tale elenco, in allegato alla medesima deliberazione, riporta l'elenco dei dati fondamentali, come definiti dal REMIT (di seguito: Allegato A):
 - ha stabilito all'articolo 3, comma 3.6, che l'impresa maggiore di trasporto centralizzi la raccolta dei dati individuati nell'Allegato A, e li organizzi in un database (di seguito: database dei dati fondamentali), accessibile all'Autorità e al Gestore dei mercati energetici (di seguito: il GME);

- ha previsto, al comma 5.3, che le modalità di accesso al database da parte del GME sono definite dallo stesso con l'impresa maggiore di trasporto in apposita convenzione approvata dall'Autorità;
- ha previsto, all'articolo 3, comma 3.4, che l'elenco dei dati individuati nell'Allegato A sia aggiornato ed integrato con determinazione del Direttore della DMEA.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

• con la determinazione 12/DMEA/17, il Direttore della DMEA ha, tra l'altro, fissato all'1 giugno 2018 l'entrata in operatività del database dei dati fondamentali limitatamente ai dati di competenza dell'impresa maggiore di trasporto, e all'1 ottobre il termine ultimo per l'operatività completa.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/GAS, l'Autorità ha riformato, a partire dall'1 ottobre 2018, le disposizioni relative alle modalità di allocazione della capacità di rigassificazione mediante l'introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad asta;
- l'articolo 5, comma 5.11, del TIRG prevede che, per la gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione, le imprese di rigassificazione possono accedere ai servizi offerti dal GME e, nella fattispecie, alla piattaforma informatica per la gestione delle procedure di assegnazione (di seguito: PAR);
- con la deliberazione 308/2018/R/GAS, l'Autorità ha integrato l'articolo 5, comma 5.11, del TIRG, prevedendo che le imprese di rigassificazione che si avvalgono della PAR, possano altresì avvalersi del medesimo GME per l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, ai fini della loro raccolta nel database dei dati fondamentali, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della deliberazione 308/2017/R/GAS.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- nell'ambito dei servizi offerti dal GME alle imprese di rigassificazione può trovare efficiente esecuzione la trasmissione all'impresa maggiore di trasporto di dati identificati al punto 15 dell'Allegato A, relativi alle medesime imprese di rigassificazione:
 - ulteriori rispetto all'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 5.11, del TIRG;
 - pregressi, con riferimento al periodo decorrente dall'1 ottobre 2016;
- le modalità di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto da parte di GME dei dati di cui al punto precedente, nonché di quanto relativo all'articolo 5, comma 5.11, del TIRG, dovranno essere disciplinate nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 5, comma 5.3, della delibera 308/2017/R/GAS;

• l'utilizzo dei servizi offerti dal GME per l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto dei dati riportati nell'Allegato A, non modifica l'assetto generale delle competenze ivi definite.

CONSIDERATO INFINE CHE:

• le attività operative del database dei dati fondamentali hanno evidenziato l'esigenza di una parziale riscrittura delle modalità di raccolta, anche al fine di assicurarne una maggior corrispondenza con i dati relativi a ciascun ambito di rilevazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, della deliberazione 308/2017/R/GAS l'Allegato A alla medesima deliberazione, per tenere conto:
 - per il servizio di rigassificazione, delle nuove modalità di allocazione delle capacità, nonché delle nuove possibili modalità di comunicazione dei dati da parte delle imprese di rigassificazione, operative a partire dall'1 ottobre 2018;
 - per le rimanenti parti, dell'esigenza di assicurare una maggior corrispondenza tra le modalità di raccolta e i dati relativi a ciascun ambito di rilevazione;
- precisare che i dati di competenza delle imprese di rigassificazione di cui al punto 15 dell'Allegato A della deliberazione 308/2017/R/GAS, possano essere trasmessi all'impresa maggiore di trasporto attraverso i servizi offerti dal GME, secondo modalità definite nella convenzione di cui all'articolo 5, comma 5.3, della delibera 308/2017/R/GAS

DETERMINA

- 1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 308/2017/R/GAS con l'Allegato alla presente determinazione;
- 2. di precisare che il GME può trasmettere ulteriori dati, di competenza delle imprese di rigassificazione, di cui al punto 15 dell'Allegato A della deliberazione 308/2017/R/GAS, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5.11 del TIRG:
- 3. di prevedere che le modalità di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto da parte del GME dei dati di cui al punto precedente, nonché di quanto relativo all'articolo 5, comma 5.11, del TIRG, siano disciplinate nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 5, comma 5.3, della delibera 308/2017/R/GAS;
- 4. di notificare la presente determinazione al GME e all'impresa maggiore di trasporto;
- 5. di pubblicare il nuovo Allegato A alla deliberazione 308/2017/R/GAS sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 20 settembre 2018

Il Direttore Ing. Massimo Ricci